

TAR Puglia Lecce, Sezione I - Sentenza 05/10/2011 n. 1724
d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1, 73.1

Al principio di autoresponsabilità del privato nell'ambito di un procedimento ad evidenza pubblica si collega l'istituto della autocertificazione attraverso il quale, in un'ottica di semplificazione ma anche di leale collaborazione tra privato e P.a., si consente a chi partecipa ad una gara di rendere dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale contemplati dall'art. 38 del codice appalti, ivi compresa la sussistenza, a proprio carico, di condanne penali. Il privato concorrente è dunque chiamato, in forza di questa disposizione, a rivelare con lealtà la sussistenza di condanne per reati gravi capaci di minarne la moralità professionale. Il suo contegno reticente o mendace in una fase di iniziale contatto con la Stazione appaltante, come quella della compilazione della domanda di partecipazione alla gara, non può non produrre la conseguenza, legislativamente prevista, della esclusione dalla gara medesima.